

# ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00258

## L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 21/2014, presentato, in data 12 luglio 2014, dalla A.S.D. Torrecuso Calcio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio per l'annullamento della delibera della Corte di Giustizia Federale della FIGC, assunta in data 23 aprile 2014 e pubblicata con le motivazioni in data 13 giugno u.s., con cui veniva respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso le sanzioni della squalifica del terreno di gioco fino al 31 dicembre 2014, con obbligo di disputa delle gare interne in campo neutro ed a porte chiuse, e dell'ammenda di euro 5.000, inflitte alla predetta società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale per fatti relativi alla partita Torrecuso Calcio – Città di Messina del 6 aprile 2014, valevole per la 13<sup>a</sup> giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie D 2013/2014 – Girone I.

Dichiara inammissibile il ricorso, trattandosi di questione di fatto che verte sulla sola congruità della sanzione;

spese a carico della società ricorrente, liquidate nella misura di euro 1.000.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 4 agosto 2014.

Il Presidente  
F.to Franco Frattini

Il Relatore  
F.to Attilio Zimatore

Depositato in Roma in data 4 agosto 2014

Il Segretario  
F.to Alvio La Face